

CASSA EDILE SALERNITANA

Circolare informativa alle Imprese ed ai Consulenti

Prot. n. 28 / 2026

Oggetto: Attestazione di congruità della manodopera – Ordinanza del Tribunale di Torino del 29 gennaio 2026 (RGL 10210/2025)

1. Premessa

Si informano le Imprese iscritte che, con Ordinanza del 29 gennaio 2026, il Tribunale di Torino – Sezione Lavoro – ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in materia di attestazione di congruità della manodopera ai sensi del D.M. 25 giugno 2021, n. 143.

Il provvedimento ha respinto il ricorso presentato da un'impresa che contestava il mancato rilascio dell'attestazione di congruità da parte della Cassa Edile.

La decisione assume particolare rilevanza in quanto chiarisce definitivamente l'ambito di applicazione della normativa sulla congruità.

2. Principi affermati dal Tribunale

A) La congruità riguarda esclusivamente la manodopera edile

Il Tribunale ha ribadito che:

- La verifica di congruità è limitata alle attività rientranti nel settore edile;
- Sono rilevanti solo le lavorazioni per cui trova applicazione il CCNL Edilizia;
- Le attività non edili (es. impiantistiche inquadrate con CCNL Metalmeccanico o altri CCNL) non rientrano nel perimetro della verifica.

Conseguenza:

i costi della manodopera non edile non possono essere utilizzati per raggiungere la percentuale minima di congruità.

B) Il mancato raggiungimento della percentuale non può essere colmato con costi "esterni"

Il Giudice ha chiarito che:

- La percentuale di incidenza minima prevista dalle Tabelle ministeriali deve essere rispettata con riferimento esclusivo alla manodopera edile;
 - Non è possibile compensare uno scostamento utilizzando costi riferiti a lavoratori inquadrati in contratti collettivi diversi dal CCNL Edilizia.
-

C) L'art. 5, comma 5, D.M. 143/2021 non consente estensioni oltre il settore edile

La possibilità di dimostrare costi non registrati presso la Cassa Edile:

- riguarda esclusivamente costi comunque afferenti al settore edile (es. lavoratori autonomi edili, distacchi di personale edile, somministrazione di lavoratori edili iscritti ad altra Cassa);
 - non si estende alla manodopera di settore diverso.
-

D) L'onere della prova grava sull'impresa

Il Tribunale ha affermato che:

- Il raggiungimento della percentuale di congruità costituisce fatto costitutivo del diritto al rilascio dell'attestazione;
 - Spetta quindi all'impresa dimostrare il rispetto degli indici previsti dal D.M. 143/2021.
-

E) Il mancato rilascio dell'attestazione incide sul DURC

È stato confermato che:

- In assenza di regolarizzazione nei termini previsti, l'esito negativo della verifica incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC on-line, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 143/2021.
-

3. Indicazioni operative per le imprese

Alla luce dei principi affermati, si invitano le imprese a:

1. Verificare preventivamente, in fase di pianificazione del cantiere, il rispetto degli indici minimi di congruità previsti per la categoria di lavori.
2. Distinguere correttamente:
 - valore complessivo dell'opera;
 - valore dei soli lavori edili;
 - incidenza della manodopera edile.
3. Non considerare, ai fini del calcolo della congruità, costi relativi a lavorazioni non edili o personale inquadrato con CCNL diversi dall'Edilizia.

4. Attivarsi tempestivamente in caso di segnalazione di scostamento per procedere alla regolarizzazione nei termini previsti.
-

4. Conclusioni

L'Ordinanza del Tribunale di Torino conferma la correttezza dell'operato delle Casse Edili nell'applicazione rigorosa del D.M. 143/2021 e ribadisce che la verifica di congruità è uno strumento tecnico, oggettivo e circoscritto al settore edile.

La Cassa Edile Salernitana resta a disposizione per eventuali chiarimenti tecnici e per supportare le imprese nella corretta gestione della procedura di verifica.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Allegato: – Ordinanza del Tribunale di Torino del 29 gennaio 2026 (RGL 10210/2025)